

TRIBUNALE DI PISTOIA

N.R.G. 2803/2018

Il GOP,

- Visto il Provvedimento Presidenziale prot. 340/2018 per disposizione di supplenza temporanea dello scrivente G.O.P. sul ruolo del G.I. dott.sa Leoncini sino a aprile 2019 allorquando saranno inseriti nuovi giudici civili professionali in trasferimento presso questo Tribunale

- letti gli atti per istanza di sospensione preliminare della P.E. di D.I. opposto e a scioglimento della riserva assunta ad apposita udienza 25/1/2019,

- RITENUTO che la valutazione della sussistenza dei gravi motivi ex art. 649 cpc sottintende allo stato degli atti la considerazione della probabile fondatezza della opposizione, a prescindere dal rischio restitutorio .

Per l'integrazione dei gravi motivi che consentono al giudice istruttore, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, è sufficiente una valutazione relativa alla probabile fondatezza delle ragioni di opposizione, senza che sia necessario verificare che il creditore sia in grado, all'esito della lite, di far fronte ad eventuali obblighi di natura restitutoria.

Tribunale Firenze, 12/12/2013

La valutazione dei gravi motivi previsti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo deve riguardare soprattutto la probabile fondatezza dell'opposizione. Pertanto, ove i motivi di opposizione appaiano infondati, la mera prospettazione delle difficoltà di restituzione o

di risarcimento del danno non costituisce condizione sufficiente per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.

Pretura Termini Imerese, 03/12/1996

- RITENUTO che sussistano gli estremi ex art. 649 cpc per la sospensione della P.E. del D.I. opposto n. 568/2018, vista la principale argomentazione di opposizione costituita da eccezione di violazione da parte della opposta (banca) delle norme sul divieto di anatocismo, onde per cui il credito per quanto richiesto non appare certo e/o liquido, e che comunque opportuna appare, per la natura della lite, la definizione della controversia previo espletamento di contenzioso pieno, senza determinazioni anticipatorie.

- RILEVATO che l'art. 5 4° c. del Dlgs 28/2010 lett. a) prevede espressamente, dopo la pronuncia del Giudice circa eventuale istanze di concessione o sospensione della P.E. del D.I. opposto, l'applicazione alla fase di opposizione a D.I. della obbligatorietà della procedura di mediazione precedente alla causa;

"4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;"

- RILEVATO e RITENUTO che la materia della presente causa rientra nella previsione di cui all'art. 5 c. 1 bis del D.Lgs 28/2010 per la obbligatorietà della procedura di mediazione precedente alla causa, quale condizione di procedibilità;

- RILEVATO che il tentativo obbligatorio di mediazione non risulta svolto, con difetto di procedibilità rilevabile di ufficio, e comunque eccepito dalla parte convenuta-opposta.

- VISTO il carico del proprio ruolo già assunto e rilevato che le udienze sia del proprio ruolo che quelle del ruolo ex G.I. Leoncini nel periodo di supplenza risultano già completate

P.T.M.

- SOSPENDE la Provvisoria Esecutività del D.I. n. 568/2018


- RILEVA d'ufficio la improcedibilità della presente causa ai sensi dell'art. 5 c. 1 bis del D.Lgs 28/2010, come modificato da DL 69/14 convertito con L. 98/14;

- ASSEGNA alle parti termine di gg. 15 decorrente dalla comunicazione di Cancelleria del presente provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione;

- FISSA nuova udienza successiva alla scadenza del termine di cui all'art. 6 del D.Lgs 28/10 al 25 giugno 2019 ore 12,30 innanzi al Giudice istruttore togato al quale sarà assegnato o riassegnato il presente procedimento

Si comunichi.

Pistoia, 8/2/19


TRIBUNALE CIVILE DI PISTOIA
8/2/2019
RELAZIONE

IL GOP
Avv. Massimo Nistri